MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 22

Indennità per l'uso di mezzo meccanico di proprietà del dipendente

Il personale di cui al precedente articolo 21 puo' essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprieta' riconosciuto idoneo dall'amministrazione, purche' abbia contratto idonea assicurazione per responsabilita' civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad un'indennita' globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, per ogni giornata di effettiva prestazione:

a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori al 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero. (1) Per la responsabilita' verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'Amministrazione puo' autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprieta' del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennita' di lire 100 per ogni giornata di effettivo servizio.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1973, non più in vigore dal 18 febbraio 1979 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 21 dicembre 1972, n. 819, ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche apportate all'art. 22, comma 1, lettere a) e b) hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-22-indennita-per-l-uso-di-mezzo-meccanico-di-proprieta-del-dipendente/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it